NORME PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL TRASPORTO DEI DETENUTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 3

Decorrenza dell'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa, saranno determinate la data a decorrere dalla quale il servizio di cui al precedente articolo 1 verra' assunto dall'Arma dei carabinieri, e le modalita' del servizio stesso. Con successivo decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sara' determinata la data di cessazione del servizio per il trasporto dei detenuti da parte dell'Arma dei carabinieri.

Versione in vigore dal 15 aprile 1984, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri
Estremi	Legge 12 aprile 1984, n. 67
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-l-affidamento-del-servizio-per-il-trasporto-dei-detenuti/art-3-decorrenza-dell-affidamento-del-servizio-per-il-trasporto-dei/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it